

15. Comunicazione di separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

Comunicazione di separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

Comunicazione di volontà di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio oppure di volontà di modifica dei precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli Uffici Comunali.

Ufficio di riferimento

Ufficio di Stato Civile

Indirizzo: Municipio

Piazza Marconi, 16

30032 – Fiesso d'Artico (Ve)

Orario di ricevimento

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Contatti

- Roberta Boscaro (Ufficiale di Stato Civile)

tel. 041.5137130

e-mail: demografici.elettorale@comune.fiessodartico.ve.it

- Sondra Brusegan (Ufficiale di Stato Civile)

tel. 041.5137112

e-mail: urp2@comune.fiessodartico.ve.it

Descrizione

Dall'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della L. 162/2014, i coniugi possono presentarsi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico, per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Requisiti

Per presentare comunicazione di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio di modifica dei precedenti accordi di separazione o divorzio in tale modalità semplificata, è necessario che non vi siano figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Modalità richiesta

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'Ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati, disponibile nella sottostante Sezione Modulistica.

Prima della compilazione dei moduli è necessario che i coniugi abbiano letto attentamente l'Informativa per i coniugi, disponibile nella sottostante Sezione Modulistica.

Entrambi i moduli possono essere:

- consegnati all'Ufficio di Stato Civile;
- trasmessi via fax al n. 041/5160281;
- trasmessi via e-mail ordinaria all'indirizzo demografici.elettorale@comune.fiessodartico.ve.it;
- trasmessi via posta elettronica certificata all'indirizzo comunefiessodartico.ve@legalmail.it.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra Pubblica Amministrazione Italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell'Ufficio stesso. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.

Redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev'essere munito di documento di identità valido.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, nel giorno concordato con l'Ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all'Ufficiale di Stato Civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Modulistica

Informativa per i coniugi per la separazione consensuale

Informativa per i coniugi per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio
(da leggere attentamente prima della compilazione dei moduli)

Modulo comunicazione dati per procedimento di redazione “accordo tra coniugi” innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di separazione consensuale

Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio

Iter

- Presentazione o invio richiesta scritta da parte di entrambi i coniugi;
- Verifica dei requisiti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile;
- Fissazione appuntamento per sottoscrizione accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile;
- Sottoscrizione dell’accordo con validità dello stesso dalla data di sottoscrizione;
- Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, a seguito di appuntamento prefissato, resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, dichiarazione di conferma dell’accordo sottoscritto da parte di entrambi i coniugi.

Costi

All’atto della conclusione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari ad € 16,00, per mezzo bollettino postale consegnato dall’Ufficio di Stato Civile.

Normativa di riferimento

L. n. 162 del 10/11/2014 - Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

D.M. del 27 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello Stato Civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;

D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 – “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.

Settore Economico-Amministrativo

Responsabile del Settore Economico-Amministrativo: Dott.ssa Cugno Alessandra

Responsabile del Procedimento: Ufficiale di Stato Civile